

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 4

## **RISOLUZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

*d'iniziativa del senatore NENCINI*

**approvata il 26 giugno 2013**

---

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione  
dell'esame dell'affare assegnato sull'arte negli edifici pubblici*

---

La Commissione,

premessò che:

la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l'arte negli edifici pubblici», ancora in vigore, prevede espressamente che tutte le amministrazioni pubbliche, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, debbano destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto, non inferiore al 2 per cento;

il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato I allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento;

le linee guida adottate con decreto ministeriale 23 marzo 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007, specificano che da un punto di vista oggettivo la normativa debba applicarsi anche in presenza di ampliamenti aventi un'autonomia rilevanza progettuale (sopraelevazioni) e che per nuove costruzioni, con riferimento al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intendono anche gli interventi di ristrutturazione comportanti demolizioni e ricostruzioni;

dalla normativa citata sembra evidente che la finalità della norma sia quella di prevedere opere di abbellimento con riferimento a costruzioni o ristrutturazioni di edifici pubblici;

tuttavia, la citata disposizione contenuta nella legge n. 717 del 1949 viene largamente disattesa da tutte le amministrazioni pubbliche italiane,

impegna il Governo:

a trovare soluzioni efficaci affinché, ogni qualvolta venga indetta una gara d'appalto per costruzioni o ristrutturazioni di edifici pubblici, sia rispettata la *ratio* della legge, tanto più che, in base all'articolo 2-bis della legge n. 717 del 1949, introdotto dalla legge n. 237 del 1960, la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile se in difetto degli adempimenti previsti.